

MISURA: 221 - PRIMO IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI**AZIONE: 3 – Impianti a ciclo breve****1. DESCRIZIONE DELL'AZIONE****1.1- Descrizione generale**

L'Azione intende promuovere l'arboricoltura da legno realizzata con specie rapido accrescimento, coltivati a breve durata (turno o tempo di rotazione, inteso come intervallo tra due tagli consecutivi nella stessa parcella, inferiore a quindici anni), al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'intensificazione dell'attività agricola. La presenza di coltivazioni legnose permetterà di diminuire la concentrazione eccessiva di fertilizzanti e di contaminanti, che non consente di conseguire un uso sostenibile della risorsa idrica. Effetti positivi saranno inoltre conseguiti nei confronti della degradazione del suolo dovuta all'erosione, alla diminuzione di sostanza organica ed alla compattazione. La presenza di formazioni destinate a permanere per tempi relativamente lunghi, potrà esercitare anche un'influenza favorevole sulla mitigazione del cambiamento climatico, conseguente ai processi inquinanti causati dall'emissione di gas ad effetto serra e di sostanze acidificanti, determinando inoltre un aumento della biodiversità ed il miglioramento del paesaggio.

1.2- Obiettivi

- a- Difesa del suolo e del patrimonio idrico;
- b- assorbimento di anidride carbonica e fissazione del carbonio;
- c- diversificazione delle attività agricole tradizionali;
- d- riqualificazione e valorizzazione del paesaggio agrario;

1.3- Ambito territoriale di applicazione

L'Azione potrà essere attuata su tutti i terreni agricoli situati nell'ambito della Regione del Veneto. Un terreno è definito agricolo se è destinato alla coltivazione di prodotti agricoli, quali seminati e colture legnose agrarie. Sono inoltre considerati terreni agricoli le superfici avvicendate, sulle quali non è praticata, temporaneamente, alcuna coltivazione, purché sia garantito il loro mantenimento in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del Regolamento CE n. 1782/2003²²⁵.

Sono esclusi dal sostegno i terreni situati in zone montane (art. 50, comma 2 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1698/2005)²²⁶, individuate nell'allegato G al Programma di Sviluppo Rurale del Veneto (PSR)²²⁷.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 – Soggetti richiedenti**

- a- Persone fisiche;
- b- persone giuridiche di diritto privato, singole od associate²²⁸.
- c- persone giuridiche di diritto pubblico, singole od associate.

2.2 – Criteri di ammissibilità

a- Il soggetto che chiede il sostegno dovrà essere titolare, al momento della presentazione della domanda, di un diritto di conduzione sulla superficie che sarà oggetto d'intervento, derivante da specifiche norme giuridiche (es.: proprietà, affitto, concessione) e costituito in forma scritta. E' escluso il contratto di comodato.

Qualora la domanda di sostegno non sia presentata dal proprietario, il conduttore dovrà ottenere un atto di assenso, nel quale il proprietario (od i proprietari, se più di uno) dichiara di autorizzare l'intervento e di essere a conoscenza del vincolo che si instaurerà a seguito della realizzazione dell'impianto e delle prescrizioni conseguenti. Alla scadenza del periodo di conduzione, in caso d'inadempienze, si applicheranno le disposizioni

²²⁵ Stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GUUE 21 ottobre 2003, n. L 270)

²²⁶ Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GUUE n. L 277 del 21.10.2005)

²²⁷ Approvato con Decisione della CE C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 e con DGR 13 novembre 2007, n. 3560

²²⁸ Ai fini dell'applicazione del presente bando, l'associazione è un organismo con personalità giuridica, costituito ai sensi del DPR 10 febbraio 2000, n. 361 (GU 7 dicembre 2000, n. 286) o univocamente individuabile, in base ad un codice fiscale e/o ad una partita IVA.

previste negli Indirizzi procedurali. L'atto d'assenso dovrà essere ottenuto anche nel caso di comproprietà, a favore del soggetto che sottoscrive la domanda di sostegno.

b- Il sostegno per l'impianto non è concesso agli agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento, concesso ai sensi de Regolamento (CE) n. 1257/99²²⁹ o del Regolamento (CE) del Consiglio n.1698/2005¹⁹³;

230

3. INTERVENTI AMMISSIBILI PREVISTI

3.1 – Tipo di interventi previsti

3.1.1 Interventi

Comprendono tutti i lavori e gli acquisti necessari all'esecuzione dell'impianto:

- a- analisi del terreno;
- b- preparazione del terreno;
- c- concimazione di fondo;
- d- squadratura del terreno
- e- pacciamatura;
- f- acquisto e preparazione del materiale di propagazione;
- g- messa a dimora del materiale di propagazione;
- h- protezioni individuali;
- i- irrigazioni;
- l- spese generali.

Sono ammessi lavori a prestazione volontaria, alle condizioni previste negli Indirizzi procedurali.

La mancata esecuzione degli interventi nei termini e nei modi stabiliti comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo II del Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione²³¹.

232

*Tali riduzioni od esclusioni saranno inoltre applicate qualora non siano effettuate le seguenti operazioni post – impianto: mantenimento in buone condizioni colturali dell'impianto, risarcimento delle fallanze, contenimento della vegetazione concorrente, irrigazioni di soccorso, potature di formazione e di allevamento, ove previste, eliminazione, a norma di legge, della pacciamatura non biodegradabile, interventi fitosanitari, se necessari.*²³³

3.1.2 Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le spese considerate nello specifico prezzario approvato dal Dirigente della Direzione regionale Foreste ed Economia montana, entro i limiti in esso indicati.

3.2 - Limiti e condizioni:

²²⁹ Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GUCE 26 giugno 1999, n. L 160)

²³⁰ Testo eliminato da DPGR n. 92 del 29/04/2008: “c- I beneficiari dovranno ottemperare, nell'insieme della loro azienda, pena la revoca parziale o totale del sostegno, in funzione della gravità, ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5 ed agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003¹⁹², relativi ai criteri di gestione obbligatori ed alle buone condizioni agronomiche e ambientali, ove richiesto.”

²³¹ Stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale. (GUUE n. L 368 del 23.12.2006)

²³² Testo eliminato da DPGR n. 92 del 29/04/2008: “La domanda di sostegno sarà considerata decaduta qualora si verifichi, al momento dell'accertamento finale, anche una sola delle seguenti inadempienze:

- l'intervento non è stato eseguito conformemente al Piano Aziendale d'Imboschimento;
- l'intervento presenta varianti sostanziali, rispetto a quanto approvato in fase istruttoria;
- *la mortalità delle piante messe a dimora supera il 20% del totale. Tale percentuale sarà determinata separatamente per le piante principali e per quelle accessorie, per cui il sostegno non potrà essere concesso se la mortalità supera il 20%, anche per una sola di queste tipologie di piante.*²³²
- i lavori non sono stati conclusi entro i termini previsti;
- la superficie accertata è inferiore al limite minimo stabilito al paragrafo 4.3 (Limiti di intervento e di spesa).”

²³³ Modifica apportata con DGR n. 595 del 18/03/2008

a- Il sostegno è ammissibile qualora il terreno sul quale sarà attuata l'Azione sia stato coltivato in modo stabile. Tale situazione sarà desunta da AVEPA, in base al piano di utilizzo dell'anno 2007.

L'impianto potrà inoltre essere realizzato su terreno già occupato da piantagioni legnose non agricole, purché sia stato regolarmente coltivato almeno per due annate agrarie successive all'ultimo taglio, determinate al momento della presentazione della domanda.

b- Sono esclusi dal sostegno i terreni:

- coltivati a prato permanente;
- coperti da pascolo;
- destinati alla coltivazione di abeti natalizi;
- costituiti da tare;
- situati negli ambienti dove l'imboschimento potrebbe comportare una diminuzione della biodiversità;
- non individuabili con certezza nel sistema catastale.

c- La scelta delle specie da utilizzare nell'impianto dovrà essere compatibile con i fattori stazionali. La sintonia con le condizioni locali dovrà inoltre tener conto della realtà storica, culturale, paesaggistica del territorio sul quale si realizza l'intervento, oltre che dei limiti, dei divieti e delle prescrizioni imposti dalle norme e dagli strumenti di pianificazione e di gestione del territorio, in particolare quelli relativi alla gestione delle aree protette e dei siti compresi nella rete Natura 2000, designati ai sensi delle direttive del Consiglio 79/409/CEE²³⁴ e 92/43/CEE²³⁵.

Nelle aree protette e nei siti Natura 2000, è prescritto l'utilizzo esclusivo di specie autoctone o naturalizzate sin da epoca storica.

Non potranno essere utilizzate specie arboree a duplice attitudine legno-frutto o piante innestate per la produzione di frutto).

d- La superficie d'intervento dovrà appartenere ad una medesima UTE²³⁶. In assenza di UTE (es. persone fisiche e giuridiche prive della qualifica di imprenditore agricolo), qualora siano presenti più corpi fondiari, la loro dimensione e le distanze reciproche dovranno essere compatibili con quelle previste al successivo paragrafo 4.3 (Limiti di intervento e di spesa).

e- Non è ammissibile la sostituzione delle particelle catastali, successivamente alla conclusione della fase istruttoria di ammissibilità. Sono fatte salve le cause di forza maggiore.

*f- I beneficiari dovranno ottemperare, nell'insieme della loro azienda, pena la revoca parziale o totale del sostegno, in funzione della gravità, ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5 ed agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 relativi ai criteri di gestione obbligatori ed alle buone condizioni agronomiche e ambientali, ove richiesto.*²³⁷

3.3 Vincoli

Ai soli fini dell'attuazione del PSR, gli impianti a ciclo breve costituiscono colture legnose specializzate, a norma dell'art. 14 della L.R. n. 52/78²³⁸ e dell'art. 2, comma 5 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227²³⁹. Ne consegue che l'obbligo della loro permanenza sul terreno viene a cessare al compimento del periodo vincolativo, che è costituito dalla durata del ciclo di coltivazione indicata dal progettista nel Piano Aziendale d'Imboschimento di cui all'allegato N alla deliberazione.

La durata del ciclo colturale, che inizia dalla data della richiesta d'accertamento finale dell'intervento, sarà inferiore ad anni 15. E' fatta salva la possibilità di una sua riduzione, previo parere favorevole di AVEPA, qualora i parametri incrementali (diametro ed altezza) dovessero determinare una maturità anticipata, tenuto conto anche delle richieste del mercato degli assortimenti che potranno essere ricavati. Qualora sia autorizzato il taglio anticipato, resta fermo il vincolo di non coltivazione, *non pascolamento o altra forma d'uso*²⁴⁰ del terreno, sino alla scadenza del ciclo colturale previsto dal

²³⁴ Concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GUCE 25 aprile 1979, n. L 103)

²³⁵ Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GUCE 22 luglio 1992, n. L 206)

²³⁶ Definita dal DPR 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173) (GU 30 dicembre 1999, n. 305)

²³⁷ Integrazione apportata con DPGR n. 92 del 29/04/2008

²³⁸ Legge forestale regionale (BUR n. 43/1978)

²³⁹ Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 (GU 15 giugno 2001, n. 137, S.O.)

²⁴⁰ Integrazione apportata con DGR n. 1439 del 06/06/2008

Piano Aziendale d'Imboschimento. L'impianto dovrà essere governato ad altofusto, per tutta la durata del periodo vincolativo, che non potrà, in ogni caso, essere inferiore ad anni 8, fatte salve le cause di forza maggiore.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1- Importo messo a bando

La disponibilità finanziaria per sostenere i costi d'impianto, resa disponibile con questo bando, è di € 600.000,00. Qualora le risorse stanziare per questa misura non fossero sufficienti, potrà essere effettuato un trasferimento dalle Azioni 1 (*Boschi permanenti*) e 2 (*Fustaie a ciclo medio - lungo*), dopo aver soddisfatto le richieste di sostegno presentate su queste ultime.

4.2- Livello ed entità dell'aiuto

a- nelle zone designate, con DGR n. 2267/2007 e con DGR n. 2684/2007, vulnerabili ai nitrati di origine agricola, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152²⁴¹, il sostegno sarà concesso nella misura dell'80% dei costi ammissibili, purché l'intervento sia realizzato completamente al loro interno;

b- nelle zone non comprese nel punto precedente, il sostegno sarà concesso nella misura del 70% dei costi ammissibili;

c- limitatamente alle persone giuridiche di diritto pubblico, il sostegno sarà dell'80%, determinato sui costi ammissibili, indipendentemente dalla zona d'intervento.

Considerato che le spese necessarie per la realizzazione degli interventi ammissibili sono riconosciute nella misura massima di € 4.000/ha, il sostegno sarà erogato nelle seguenti entità:

TERRITORIALIZZAZIONE (ZONIZZAZIONE)	ENTITÀ MASSIMA DEL SOSTEGNO (€/ha)
- Zone vulnerabili ai nitrati	3.200
- Altre zone	2.800
- Tutte le zone, limitatamente agli impianti realizzati da persone giuridiche di diritto pubblico	3.200

4.3- Limiti di intervento e di spesa

- Non sono ammissibili al sostegno le superfici inferiori ad ha 1. Non sussistono invece limiti superiori d'intervento, ad esclusione degli impianti monoclonali, la cui superficie non potrà essere maggiore di 15 ha.

- *La superficie d'intervento potrà anche essere non accorpata, purché l'area dei singoli corpi non sia inferiore ad ha 0,5 ciascuno.*²⁴²

La piantagione dovrà essere costituita da almeno due filari di specie arboree aventi una larghezza, misurata tra i due lati interni della parte basale dei fusti perimetrali, di almeno m 7.

- Il progettista dovrà stabilire compiutamente l'ammontare della spesa connessa alle prestazioni volontarie, nel limite stabilito dagli *Indirizzi procedurali*, individuando la natura dei lavori che saranno eseguiti con tale modalità. Egli dovrà inoltre definire il tempo necessario (in ore) per portare a compimento detti lavori ed il numero di unità lavorative impiegate, nel rispetto dei limiti e delle tipologie previste dal prezzario regionale.

4.4- Termini e scadenze

L'intervento dovrà essere concluso entro il 31 marzo 2009. Entro il 15 aprile 2009 dovranno essere pagate anche le spese ammissibili sostenute per realizzare l'imboschimento.

Entro il termine di 30 giorni dalla conclusione dei lavori e, in ogni caso, non oltre il 15 aprile 2009, il beneficiario dovrà presentare presso la Struttura Periferica di AVePA competente per territorio una specifica domanda di pagamento, relativa alle spese sostenute per l'impianto. Prima di effettuare il pagamento, ogni Struttura Periferica di AVePA procederà obbligatoriamente all'accertamento finale in loco di quanto realizzato e comunicherà all'interessato le risultanze di tale verifica.

²⁴¹ Norme in materia ambientale (GU 14 aprile 2006, n. 88, S.O.)

²⁴² Modifica apportata con DPGR n. 92 del 29/04/2008

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
impianti realizzati su terreni vulnerabili ai nitrati di origine agricola	superficie catastale compresa nell'elenco di cui all'allegato A, art. 13, alla DGR n. 2267/2007 ²⁴³ e all'allegato A alla DGR n. 2684/2007 ²⁴⁴	1

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
a- certificazione della gestione sostenibile ²⁴⁵	a- possesso di una certificazione di sistema, rilasciata da un organismo terzo accreditato	1
b- area della superficie d'intervento	b- area della superficie decrescente	2

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

- La misura non prevede alcun premio per le colturali successive all'impianto. Il beneficiario del sostegno dovrà tuttavia mettere in atto tutti quegli interventi (risarcimenti, contenimento della vegetazione concorrente, irrigazioni, eventuali diradamenti, potature ed interventi fitosanitari) che garantiscano le condizioni migliori per la riuscita dell'imboschimento nel tempo ed il raggiungimento degli obiettivi previsti.

6.1 Il *Prontuario tecnico per l'impianto* dei boschi nella pianura veneta, di cui alla L.R. 2 maggio 2003, n. 13²⁴⁶ è adottato, con le modifiche e le integrazioni necessarie riportate nell'allegato M alla deliberazione, anche per l'esecuzione degli interventi considerati da questa Azione, per quanto pertinente. Il beneficiario è tenuto a rispettare le prescrizioni in esso contenute.

6.2 Il beneficiario del sostegno potrà eseguire gli interventi mediante ricorso a terzi e/o in amministrazione diretta. In quest'ultimo caso impiegherà personale proprio, appositamente assunto ed addetto in forma esclusiva all'esecuzione dello specifico intervento, contabilizzato mediante giornale di cantiere e cedolino paga.

6.3 Un medesimo soggetto potrà presentare più domande di sostegno, ciascuna riferita ad una singola UTE od, in mancanza, ad una singola unità fondiaria, della quale abbia titolo alla conduzione, specificandone la priorità. In tale caso, tuttavia, sarà possibile concedere il sostegno alle domande successive alla prima, indicata come prioritaria, solamente dopo avere soddisfatto le richieste presentate dai conduttori di una sola UTE o di una sola unità fondiaria.

6.4 Un medesimo richiedente potrà presentare, separatamente e per singola UTE o per singola unità fondiaria, domanda di sostegno anche sulle altre Azioni della misura 221 (Azione 1: Boschi permanenti; Azione 2. Fustaie a ciclo medio - lungo).

6.5 La sostituzione delle specie previste nel Piano aziendale d'Imboschimento di cui all'allegato N alla deliberazione è ammissibile nei casi di subentrata indisponibilità di materiale di propagazione presso i vivai specializzati, purché siano mantenute inalterate le funzioni e le caratteristiche del popolamento. Le nuove specie

²⁴³ Piano di Tutela delle Acque. Approvazione delle norme di salvaguardia (art. 121 del G.Lgs. n. 152/2006; artt. 19 e 28 L.R. 33/1985)

²⁴⁴ Piano di Tutela delle Acque. Precisazioni (art. 121 del D.Lgs. n. 152/2006 e 28 L.R. 33/1985) (BUR n. 88/2007)

²⁴⁵ PEFC o FSC

²⁴⁶ Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta (BUR n. 45/2003)

utilizzate dovranno tuttavia essere comprese nell'elenco del Piano Aziendale d'Imboschimento di cui all'allegato N alla deliberazione.

6.6 La documentazione tecnica allegata alla domanda dovrà essere sottoscritta da un professionista regolarmente iscritto ad un Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali o ad un Collegio dei Periti agrari o degli Agrotecnici, entro i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali,, che dovrà apporre l'impronta del timbro assegnatogli. Qualora il firmatario della documentazione tecnica sia dipendente di una Pubblica Amministrazione che presenti, per proprio conto, la domanda di sostegno, non è richiesta l'iscrizione all'Ordine sopra descritto, purché sia dotato di qualifica idonea.

6.7 Presso la sede aziendale dovrà essere conservato, per i controlli previsti dalla specifica normativa, il Cartellino del Produttore, qualora le specie utilizzate per l'imboschimento siano soggette all'applicazione del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386²⁴⁷. Se il materiale è stato prodotto nell'ambito della Regione del Veneto, si dovrà inoltre fare riferimento alla DGR 15 ottobre 2004, n. 3263²⁴⁸.

6.8 Ulteriori disposizioni sono contenute negli allegati M e N alla deliberazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Al fine di accedere al sostegno previsto dalla misura, il richiedente dovrà presentare una domanda entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste negli *Indirizzi procedurali*, allegando la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità, in corso di validità qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Piano Aziendale di Imboschimento di cui all'allegato N alla deliberazione, in duplice copia, redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato e firmato anche dal richiedente. Il piano dovrà contenere il progetto con i relativi elaborati; in particolare: corografia, estratto di mappa in scala 1:2.000, con individuazione dettagliata dell'area d'intervento, computo metrico estimativo, con individuazione di eventuali lavori a prestazione volontaria, relazione tecnica;
3. relazione del progettista, dalla quali si evinca che l'intervento non diminuirà la biodiversità del territorio sul quale è realizzato, qualora non sia richiesta la VIA o la valutazione di incidenza.
4. per gli enti pubblici, le associazioni di proprietari e i consorzi: provvedimento di approvazione del progetto e del Piano Aziendale di Imboschimento;
5. per i consorzi o le associazioni: copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
6. scheda di richiesta del punteggio da attribuire (contenuta nel modello di domanda);
7. *approvazione della Relazione di Valutazione di Incidenza o, se non richiesta, approvazione della selezione preliminare (screening) – redatte ai sensi della DGR 3173/2006 – da parte del Servizio Forestale Regionale competente per territorio. Al fine di permettere tale approvazione, il richiedente dovrà allegare anche il Piano Aziendale d'Imboschimento;*²⁴⁹
8. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui alla LR n. 10/1999²⁵⁰ relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), qualora necessaria;
9. nel caso l'intervento ricada all'interno di un Parco naturale: parere ambientale o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciati dall'organo preposto, ai sensi dell'art. 13 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394²⁵¹.
10. Per gli interventi realizzati in zone golenali: autorizzazione dell'Autorità competente in materia di demanio fluviale, ove prevista.
11. *Approvazione del Piano Aziendale d'Imboschimento da parte del Servizio Forestale Regionale competente per territorio, limitatamente agli interventi realizzati sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 14, comma 6, della L.R. n. 52/1978*²⁵².

²⁴⁷ Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU 29 gennaio 2004, n. 23, S.O.)

²⁴⁸ Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione'. Criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione (D.Lgs. n. 386/2003) (BUR n. 117/2004)

²⁴⁹ Modifica apportata con DPGR n. 92 del 29/04/2008

²⁵⁰ Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale (BUR n. 29/1999)

²⁵¹ Legge quadro sulle aree protette (GU 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.)

²⁵² Modifica apportata con DGR n. 372 del 26/02/2008

12. Atto di assenso firmato dal proprietario (o dai proprietari), secondo il modello predisposto da Avepa, qualora l'intervento sia realizzato su superfici condotte da soggetti diversi dal proprietario.²⁵³

I documenti indicati dal numero 1 al numero 5, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di sostegno, comporterà la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione indicata ai punti 7, 8, 9, 10, 11 e 12 se non presente in allegato alla domanda, potrà essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini.²⁵⁴ In questo caso il richiedente dovrà allegare alla domanda di sostegno copia della richiesta di rilascio del parere, del nulla osta, dell'approvazione o dell'autorizzazione, trasmessa agli organismi competenti.²⁵⁵

DOCUMENTAZIONE PER LA RENDICONTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del sostegno concesso, il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento, oltre alla documentazione prevista agli *Indirizzi procedurali*, anche la seguente documentazione:

- relazione tecnica finale, in duplice copia, redatta dal direttore dei lavori, che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;

AVePA avrà cura di predisporre e di comunicare, ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione del sostegno.

Per quanto non espressamente considerato in questo bando, si dovrà fare riferimento agli *Indirizzi procedurali* e dal Manuale delle procedure predisposto da AVePA.

7. INDICATORI

Output	Numero di beneficiari di aiuti all'imboschimento	20
	Superficie imboschita(ha)	200

²⁵³ Modifica apportata con DGR n. 595 del 18/03/2008

²⁵⁴ Modifica apportata con DGR n. 595 del 18/03/2008

²⁵⁵ Modifica apportata con DGR n. 372 del 26/02/2008